

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1693}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIATI, DE MEO e BUFFONE

Presentata il 2 ottobre 1964

Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, finché non saranno stabiliti i nuovi organici dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma stessa è determinato annualmente dal Ministro della difesa ed in corrispondenza alla consistenza dell'organico del ruolo anzidetto viene ridotto l'organico complessivo dei sottufficiali.

Per l'anno 1963, con decreto ministeriale 30 dicembre 1962, l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma era stato fissato in 620 unità.

Per il 1964, con decreto in corso di registrazione, detto organico è stato ridotto a 550 unità. In effetti alla data del 1° giugno 1964 la consistenza del predetto ruolo era di 372 unità destinate, peraltro, ad aumentare in quanto con legge 10 giugno 1964, n. 447, è stata estesa ai marescialli capi ed ordinari la possibilità di transitare nel ruolo in questione.

Poiché, in applicazione del citato articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, vanno lasciati scoperti altrettanti posti nell'organico

dei sottufficiali, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri si trova in serie difficoltà per il conferimento delle promozioni dei sottufficiali e per procedere alle nomine a vicebrigadiere degli allievi sottufficiali che terminano il corso presso la Scuola sottufficiali, per mancanza nelle necessarie vacanze e ciò con pregiudizio:

per gli interessati i quali, a differenza dei colleghi dei corsi precedenti, non potranno indossare i gradi al termine del corso;

per la funzionalità del servizio, in quanto dovranno essere lasciati scoperti numerosi posti di impiego da brigadiere e vicebrigadiere il cui organico complessivo è insufficiente a fronteggiare le esigenze dell'Arma.

Ciò premesso ed in attesa che vengano approvati gli organici definitivi dei sottufficiali dell'Arma, la questione potrebbe essere risolta fissando definitivamente e separatamente l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri.

A ciò provvede la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° agosto 1964. All'onere di lire 177.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.